



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T

Istituto Tecnico Economico RGTD00801N - Istituto Tecnico Agrario RGTA008017

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRH00801G

Tel. 0932/831962 - Email: rgis00800b@istruzione.it - Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocataudella.edu.it

I.I.S. "Q.CATAUDELLA" - Scicli (Rg)
Prot. 0000799 del 04/02/2026
II-5 (Uscita)

Scicli, 04/02/2026

CIRCOLARE N. 135

Ai Docenti

Al DSGA e al personale ATA

Al Sito web (Circolari)

Al Registro elettronico

SEDE

OGGETTO: Disciplina dei permessi per i docenti e il personale ATA che ricoprono cariche politiche elettive locali.

Si ritiene necessario predisporre un quadro chiaro e uniforme in merito alla disciplina dei permessi spettanti ai docenti e al personale ATA che ricoprono cariche elettive locali, affinché l'Istituto sia posto nelle condizioni di garantire la regolarità del servizio scolastico, la continuità didattica e l'efficace tutela degli alunni e delle famiglie.

Tale esigenza va bilanciata con i diritti costituzionali di elettorato attivo e passivo sanciti dagli artt. 48 e 51 della Costituzione e con le specifiche disposizioni legislative e contrattuali che tutelano i lavoratori chiamati ad assumere funzioni rappresentative.

Riferimenti normativi

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali (artt. 77, 79, 80, 81).
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 68).
- C.C.N.L. Scuola vigente (art. 38 per i docenti; art. 52 per il personale ATA).

1. Permessi per i Consiglieri comunali

Il personale docente e ATA che riveste la carica di Consigliere comunale ha diritto:

- a permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni di cui è membro (compresi i tempi di viaggio);
- a non riprendere servizio prima delle ore 8:00 del giorno successivo se la seduta consiliare si è svolta in orario serale, o a fruire dell'intera giornata successiva se la seduta si è protratta oltre la mezzanotte;
- a permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore mensili, per altre esigenze connesse al mandato;
- alla possibilità di chiedere l'aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato (art. 81 TUEL).

2. Permessi per gli Assessori comunali

Il personale docente e ATA che ricopre la carica di Assessore comunale ha diritto:

- ad assentarsi dal servizio per l'effettiva durata delle sedute di Giunta e degli altri organi collegiali di cui è membro, comprensivi dei tempi di viaggio;
- a permessi retribuiti fino a 24 ore mensili per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse al mandato (art. 79, c. 4, TUEL);
- a permessi non retribuiti sino a 24 ore mensili per esigenze ulteriori (art. 79, c. 5, TUEL);
- alla possibilità di richiedere aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, con oneri previdenziali a carico del Comune (art. 86 TUEL).

3. Modalità operative

Per la fruizione dei permessi i docenti e il personale ATA interessati sono tenuti a:

1. Presentare ogni trimestre, a partire dall'inizio di ciascun anno scolastico, all'Istituzione scolastica in cui si presta servizio apposita dichiarazione circa gli impegni da assolvere nel trimestre successivo, connessi alla carica ricoperta, nonché a comunicare mensilmente alla stessa Istituzione scolastica la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati (ai sensi dell'art. 38 per i docenti e dell'art. 52 per il personale ATA del C.C.N.L. Scuola vigente).

2. La programmazione delle assenze di cui sopra non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D. Lgs. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.

3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato, può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.

4. Per tutta la durata della nomina del supplente, il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio, prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.

Si richiama la responsabilità del personale docente e ATA interessato a fornire la documentazione completa e tempestiva, condizione imprescindibile per la legittima fruizione dei permessi.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vincenzo Giannone